



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 30/04/2021

Oggetto	Approvazione PEG anno 2021-2023
---------	---------------------------------

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** con inizio alle ore **12:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. *** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”.

Visto l'art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone:

“1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.”;

Visto l'art. 21 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C. C. n° 62 del 21.11.2016 recita: *“Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle missioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del comune.*

2. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

3. Con il piano esecutivo di gestione, sono determinati operativamente, attribuiti ed esplicitati chiaramente:

- gli obiettivi di gestione sulla base dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione;

- le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili della realizzazione degli obiettivi;

- la gestione dei residui attivi e passivi corrispondenti ai capitoli di competenza;

- gli uffici ed i servizi incaricati alla realizzazione del piano;

- gli indicatori di riferimento per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi;

- gli standard di efficienza e di efficacia indicativi del grado di qualità e quantità dei servizi erogati sulla base degli obiettivi raggiunti.

4. Il piano esecutivo di gestione contiene gli elementi tecnici per attivare il controllo interno di gestione.

5. In corrispondenza di ogni capitolo di entrata e di uscita del PEG, viene individuato il responsabile di entrata o di spesa.

6. I capitoli dei servizi per conto terzi, sono inseriti nel piano esecutivo di gestione e sono gestiti dal Settore Finanziario, tenuto conto delle richieste e delle esigenze avanzate dai vari responsabili di Servizio.

Visto l'art. 22 dello stesso che prevede:

1. Entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, la Giunta sulla base dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione approva, su proposta del Segretario Comunale il piano esecutivo di Gestione della durata pari al bilancio di previsione finanziario,

determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili di Servizio.

2. *Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione o della sua esecutività, durante l'esercizio provvisorio, in assenza dell'adozione del PEG, la gestione a decorrere dal 1° gennaio è assicurata mediante un provvedimento della giunta comunale, da adottarsi entro il 31 gennaio, nel quale vengono attribuiti ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa relativi al secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione finanziario, da gestire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.*

3. *Le variazioni del Piano esecutivo di gestione sono predisposte, in base alle richieste pervenute dagli uffici o direttamente dall'amministrazione, dal Servizio Finanziario sotto il coordinamento del Segretario Comunale, entro 10 giorni dall'approvazione della variazione di bilancio corrispondente. In assenza di variazione di bilancio, qualora sia necessario apportare al PEG modifiche di tipo non contabile, la variazione viene approvata dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla richiesta di modifica pervenuta dal Servizio competente e comunque entro il 31/12.";*

Considerato che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che il comma 3-bis dell'art. 169 e la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000 si applicano *"ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi"*;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con delibera C.C. n. 16 del 31.03.2021;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera C.C. n. 17 del 31.03.2021;

Considerato che tale documento di programmazione di dettaglio costituisce una guida indispensabile per il corretto ed efficiente svolgimento dell'attività gestionale da parte dei Responsabili dei Servizi, per il coordinamento della stessa da parte del Segretario Comunale e per l'azione di impulso e controllo della Giunta Comunale;

Considerato che gli obiettivi di performance sono oggetto di altra deliberazione da approvare in data odierna

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267, espresso dal Segretario Comunale;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Unanime

DELIBERA

Di approvare il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2021/2023 che si allega alla presente:

Di prendere atto che spettano ai Responsabili dei Servizi i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	29/04/2021	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Tecnica Segretario Comunale	Favorevole	26/04/2021	F.to: Dr. Pietro Caria

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **486** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **30-apr-2021** al **15-mag-2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li